

***TRIBUNALE DI CATANIA***

***LINEE GUIDA***

***DEL CURATORE FALLIMENTARE***

VERSIONE 3.0 AGGIORNATA AL 05/01/2018

***INDICAZIONI GENERALI***

Nell’ottica di dar corso ad una gestione delle procedure fallimentari il più possibile efficiente e spedita, secondo criteri tendenzialmente chiari e uniformi, si è ritenuto opportuno stilare il documento che segue, contenente linee guida per i curatori, i quali avranno cura di fare riferimento alle stesse.

La versione aggiornata delle Linee guida è sempre reperibile sul sito internet del Tribunale di Catania.

Per quanto attiene, in generale, alle particolarità del PCT relativo alle procedure concorsuali, i Curatori sono pregati di fare riferimento alle: "Linee guida per i curatori e i commissari nelle procedure concorsuali telematiche. Aggiornamento 2.0" – o a successivi eventuali aggiornamenti - reperibili sul sito del Tribunale di Catania al seguente link: <http://www.tribunalecatania.it/news.aspx?id=2760>

Si rammenta ai Curatori che, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (art. 30 L.F.) e debbono pertanto tempestivamente denunciare alla Procura della Repubblica eventuali fatti che potrebbero costituire ipotesi di reato di cui siano venuti a conoscenza.

 \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

***LE ISTANZE E GLI ATTI DEL CURATORE***

 ***INDIRIZZATI AL GIUDICE DELEGATO***

Ogni atto rivolto al Giudice delegato (istanza, parere, relazione, ecc…) dovrà essere compilato osservando le seguenti istruzioni (come da FAC SIMILE in calce alle presenti Linee guida):

1. Dovrà essere numerato progressivamente (es. da ISTANZA N. 1 a seguire);
2. Dovrà indicare il numero e l’anno del fallimento (es. FALL. N. 124/2014), nonché il nome del giudice delegato;
3. Dovrà indicare se il comitato dei creditori è stato costituito (COMITATO NON COSTITUITO/COSTITUITO);
4. Dovrà indicare se la procedura dispone di fondi liquidi sufficienti, qualora sia richiesto impegno di spesa, precisando se sono già state pagate le spese di giustizia;
5. Dovrà indicare il nominativo del professionista che si intende designare, se è richiesta autorizzazione alla nomina di un collaboratore;
6. Dovrà riportare, in allegato, in formato word zip o rtf. (o comunque edittabile), una bozza del provvedimento che il giudice è chiamato ad emettere (a titolo esemplificativo ordinanze di vendita, decreti di trasferimento);
7. Dovrà segnalare l’urgenza solo in ogni caso nel quale sia necessaria l’adozione di provvedimento entro termini perentori (es. impugnazione cartelle, pagamento imposte, costituzione in giudizio, ecc…);
8. Dovrà lasciare in alto a sinistra uno spazio libero di modo da consentire la leggibilità del “timbro” eventualmente apposto dal Giudice delegato;
9. nel caso in cui il Curatore faccia seguito a precedenti istanze già depositate aventi il medesimo oggetto, dovrà allegare l’istanza alla quale si fa riferimento ovvero indicare la data di deposito della stessa in cancelleria insieme al numero di riferimento.

Le istanze di LIQUIDAZIONE di compensi dei professionisti che collaborano con la procedura (avvocati, commercialisti, notai ecc.) dovranno essere inoltrate dal Curatore e contenere sempre:

1. l’indicazione dei fondi liquidi disponibili della procedura;
2. la specificazione in ordine all’avvenuto pagamento del campione civile da parte del Curatore;
3. le spese in prededuzione maturate e maturande;
4. il parere del Curatore in ordine alla conformità della richiesta del professionista ai parametri di legge previsti per quella particolare attività;
5. in allegato i documenti che dimostrano l’attività svolta dal professionista (es. atto di citazione; memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., relazione contabile; relazione notarile, stima);
6. l’importo di eventuali acconti già liquidati allo stesso professionista;
7. ove l’istanza contenga anche una richiesta di rimborso delle spese vive, in allegato i documenti che dimostrano l’anticipazione delle spese da parte del professionista;
8. ove ritenuto necessario il pagamento immediato dell’importo liquidato, l’espressa richiesta di autorizzare il pagamento *ex* art.111 *bis* co.3 l.f.

***ADEMPIMENTI DEL CURATORE***

1. **ACCETTAZIONE DELL’INCARICO (art. 29 L.F.)**
* Entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina (per presa visione in Cancelleria o per trasmissione via PEC), dovrà essere comunicata l’accettazione dell’incarico, dichiarando che non sussistono cause d’incompatibilità (art. 28, comma 3, l. fall.). Il mancato rispetto dei termini comporta la sostituzione.
* Al momento dell’accettazione dell’incarico il Curatore avrà altresì cura di formulare richiesta di autorizzazione alla stipula di contratto per la gestione informatizzata della procedura
* Ove il curatore intenda nominare un consulente che lo collabori nell’espletamento degli adempimenti fiscali dovrà chiedere l’autorizzazione *ex* art.32 co.2 l.f. al comitato dei creditori ovvero al GD chiedendo di provvedere *ex* art.41.co.4 l.f.*.*
1. **ADEMPIMENTI TELEMATICI**

PEC del fallimento : In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo nella procedura concorsuale.

Deposito telematico degli atti: è obbligatoria per tutti i Curatori l’osservanza delle modalità telematiche (c.d. Processo Civile Telematico) per il deposito degli atti e dei documenti nel fascicolo telematico (art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221).

PEC del Curatore: Il curatore fallimentare entro 10 giorni dalla nomina, comunica al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. (l. n. 228/2012), all’art. 1 comma 19, n.2 *bis*).

La comunicazione dovrà essere effettuata con una pratica telematica attraverso la Comunicazione Unica, trattasi di adempimento che dovrà essere posto in essere dal curatore e non dal consulente fiscale eventualmente nominato.

1. **CONVOCAZIONE DEL FALLITO**

Il Curatore convocherà al più presto il fallito (ditta individuale) o tutti i soci falliti *ex* art. 147 L.F. (società di persone) o i legali rappresentanti (società di capitali) e redigerà dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti (in caso di mancata comparizione, la circostanza sarà evidenziata nella relazione *ex* art. 33 l. fall.).

1. **APPOSIZIONE DEI SIGILLI (art. 84 l. fall.)**
* Non appena ricevuto l’incarico, il Curatore si recherà nella sede principale dell’impresa, redigendo verbale di apposizione di sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore da depositare in Cancelleria. Il verbale verrà stilato anche in caso anche in caso di mancato rinvenimento della sede sociale. A norma degli artt. 752 ss. c.p.c., si provvederà ad apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore redigendo verbale e chiedendo, ove necessaria, l’assistenza della forza pubblica;
* per i beni situati in più luoghi, l’apposizione può essere delegata ad uno o più coadiutori (artt. 84 c. 3 e 32 c. 1 l.f.);
* il verbale deve essere depositato in cancelleria;
* può essere opportuno, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni da indicare nel redigendo un verbale e, se ciò non fosse possibile, procedere a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la conformità dello stato dei luoghi in sede del successivo inventario;
* occorrerà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, al rischio di furto, al rischio d’incendio e ad eventuali altri pericoli, chiedendo nel caso di beni mobili registrati la consegna dei documenti di proprietà e delle chiavi (si valuterà l’opportunità, caso per caso, di stipulare contratti di assicurazione e/o vigilanza).
1. **CASSETTO FISCALE**

Il Curatore richiede all’Agenzia delle Entrate il rilascio del codice PIN per l’accesso al servizio di “cassetto fiscale” che consente di recuperare le dichiarazioni dei redditi, i contratti registrati ed i modelli di versamento F23 e F24 presentati dal fallito: dati utili per la relazione art. 33 e per la ricerca di beni patrimoniali. L’attribuzione del suddetto compito a terzi, sempreché autorizzato, sarà valutato ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

1. **CORRISPONDENZA DEL FALLITO (art. 48 L.F.)**

Il Curatore segnalerà agli uffici postali, che potrebbero ricevere comunicazioni dirette all’impresa fallita, l’avvenuta dichiarazione di fallimento. Riceverà dal fallito, persona fisica, la corrispondenza, incluso email e fax, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

1. **COMITATO DEI CREDITORI (artt. 40-41 L.F.)**
* Il Curatore acquisirà la disponibilità dei creditori, ove possibile a mezzo pec, ad essere nominati componenti del Comitato dei Creditori ai sensi dell’art. 40 c. 1 al fine di fornire indicazioni al G.D. in merito alla nomina del Comitato dei Creditori;
* segnalerà i nominativi dei creditori, o di altri soggetti da questi designati, che avessero dato disponibilità a ricoprire l’incarico nonché di tutti gli altri creditori allo stato accertati, con indicazione, se possibile, dei relativi crediti;
* immediatamente dopo la nomina del Comitato dei Creditori, provvederà a convocarlo affinché si riunisca entro 10 giorni per accettare la carica e per designare il Presidente.
* La composizione del Comitato dei Creditori può essere modificata dal GD in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
* In ogni caso, il curatore dovrà specificare in ogni istanza al G.D. se il comitato dei creditori sia stato costituito o meno, al fine di consentire al GD di provvedere in surroga (art. 41 c. 4).
1. **REDAZIONE DELL’INVENTARIO (art.87 L.F.)**

Il Curatore:

* Chiederà al Dirigente della Cancelleria fallimentare l’indicazione del nominativo del cancelliere che lo assisterà nella redazione dell’inventario;
* avviserà il fallito ed il Comitato dei Creditori, se nominato, della data nella quale sarà redatto l’inventario;
* rimuoverà i sigilli e redigerà l’inventario unitamente al Cancelliere ed, eventualmente, allo stimatore (art. 87, co.2, l.f.). Si richiama l’attenzione del curatore al fatto che per i beni di modesto valore la stima potrebbe non essere necessaria e il valore determinato *aliunde* dal curatore (es. internet, riviste specializzate, ecc…);
* Il Curatore segnalerà tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall’apposizione dei sigilli, la ragione per la quale non si sia proceduto entro tale termine alla redazione dell’inventario;
* Verificherà l’eventuale sussistenza di beni di cui all’art. 87-*bis* l.f. (beni gravati da diritti di terzi e beni del fallito in godimento a terzi);
* Prima di chiudere l’inventario, chiederà al fallito se esistono altri beni, avvertendolo delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 l. fall.).
* Nell’inventario devono essere indicati anche i beni immobili e i beni mobili registrati
1. **TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO (art. 88 l. fall.)**
* In presenza di beni immobili, la sentenza di fallimento andrà trascritta dal curatore, salvo casi particolari ed in presenza di motivate ragioni (ad es. immobili che si trovino fuori del distretto), presso la Conservatoria competente, allegando una copia autentica del provvedimento.
* In presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri:
1. la sentenza va notificata ai pubblici registri, allegando l’estratto della sentenza ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione (la trascrizione avviene in esenzione da spese);
2. Per gli autoveicoli di risalente immatricolazione, il Curatore valuterà, prima della trascrizione della sentenza, l’opportunità di procedere alla loro eventuale derelezione *ex* art.104 *ter* u.c. l.f.;
3. Nel caso di omesso rinvenimento di beni mobili registrati intestati al fallito si potrà valutare l’eventualità di chiedere che il G.D. emetta provvedimento di fermo *ex* art.25 n.4 l.f. indicando nella istanza con esattezza il tipo di automezzo e la targa.
4. **LIBRO GIORNALE (art. 38 l. fall.)**

 Il Curatore predisporrà il Giornale del Fallimento (c.d. “libro cassa”) e lo farà vidimare, previa numerazione delle pagine, da almeno un componente il Comitato dei Creditori, se costituito, altrimenti operando il principio dell’art. 41 c. 4 l.f.

1. **ESERCIZIO TEMPORANEO DELL’IMPRESA (art.104 l.f.)**

Il Curatore valuterà l’opportunità di proporre la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa anche limitatamente a specifici rami (art. 104, comma 2, l. fall.) o l’affitto dell’azienda o rami della stessa (art. 104-bis l. fall.), previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Creditori (si comunicherà in tal caso agli enti previdenziali e alla C.C.I.A.A. l’avvenuta autorizzazione del Tribunale alla continuazione dell’esercizio dell’impresa o l’affitto dell’azienda o rami di essa).

1. **RAPPORTI PENDENTI (artt. 72 ss. l. fall.)**

Il Curatore verificherà la situazione dei contratti pendenti alla data del fallimento ai fini delle conseguenti determinazioni (si segnalano i seguenti rapporti contrattuali, maggiormente ricorrenti: contratti preliminari di compravendita immobiliare anche relativi ad immobili da costruire, contratti di locazione finanziaria, contratti di locazione di immobili, contratto di affitto di azienda o rami di essa, contratti di appalto, contratti di assicurazione), valutando l’opportunità di sciogliersi nel termine di giorni trenta.

1. **CONTENZIOSO**

Per le cause intraprese dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, il Curatore opererà ai sensi dell’art.43 co.3 l.f., valutando l’opportunità di riassumere, entro tre mesi (art.305 c.p.c.), il giudizio chiedendo al GD l’autorizzazione.

Il Curatore valuterà peraltro l’opportunità di prosecuzione o riassunzione di giudizi, con particolare riferimento al contenzioso tributario.

1. **SOMME DI PERTINENZA DEL FALLIMENTO (art.34 l.f.)**

E’ necessario predisporre apposita istanza al Giudice Delegato per ricevere l’autorizzazione all’apertura del conto corrente intestato alla procedura, producendo proposta contrattuale dell’istituto di credito prescelto, con specifica limitazione dei prelievi all’ordine del Giudice Delegato, e con previsione ad operare per la presentazione del modello F24 in via telematica, come ora previsto per effetto del d.l. n. 66/2014 convertito in l. n. 89/2014 per importi superiori a euro 1.000,00.

Copia dell’estratto conto dovrà essere periodicamente presentato in uno al rapporto riepilogativo nei tempi previsti *ex* art. 33 c. 5 l.f.

1. **ADEMPIMENTI FISCALI**

E’ onere del Curatore adempiere ai vari incombenti fiscali imposti per legge.

Con riferimento a tali adempimenti, a titolo meramente esemplificativo e salvo l’avvicendarsi degli aggiornamenti normativi, si segnala l’esistenza di un documento denominato: “*Adempimenti fiscali del Curatore fallimentare*” reperibile al link:

<http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it/doc/modulistica/proc_conc-mod_curatori/adempimenti_fiscali_del_curatore.pdf>

Sono in corso di redazione le Linee guida per gli adempimenti fiscali del curatore da parte del ODCEC di Catania.

Distinta autorizzazionesarà richiesta dal Curatore per la nomina di consulente che proceda all’esame delle scritture contabili, laddove rinvenute o depositate.

Eccezionalmente, in caso di fallimenti di soggetti con rapporti di lavoro in corso o con un numero rilevante di dipendenti, il cui rapporto sia cessato, potrà essere autorizzata la nomina di un consulente del lavoro.

1. **CREDITO IVA E CREDITI D’IMPOSTA IN GENERE**
* Il Curatore è tenuto a relazionare sul credito IVA (o su ogni altro eventuale altro credito d’imposta) vantato dalla procedura in relazione ad esercizi precedenti alla data di apertura del fallimento e per i quali sia possibile procedere alla richiesta di rimborso, effettuando le verifiche opportune anche con l’ausilio del consulente fiscale della curatela.
* Il Curatore dovrà altresì relazionare periodicamente sul credito IVA (o su ogni altro eventuale altro credito d’imposta) eventualmente maturato in costanza di procedura, inserendo il dato relativo nel rapporto *ex* art. 33, u.c., l. fall. e – ove ne sussistano i presupposti - curare di operare la compensazione del credito maturato con eventuali somme da corrispondere all’Erario da parte del fallimento.
* Qualora non sia possibile pervenire al rimborso del credito IVA eventualmente maturato in tempi compatibili con la chiusura della procedura, il Curatore dovrà attivarsi per valutare l’opportunità e la convenienza per la massa della cessione del credito attraverso soggetti specializzati, anche a mezzo di procedure competitive.
* In ogni caso, prima della presentazione del rendiconto il Curatore relazionerà sul credito IVA esistente al Giudice delegato.
* Prima di predisporre il piano di riparto il Curatore verificherà la possibilità di valersi di disposizioni specifiche di legge di sgravio dei carichi erariali (art. 6 *bis* d-.l. n. 328/1997, convertito in l. n. 410/1997, per le procedure concorsuali in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto; art. 1, comma 527, legge n. 228/2012 per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999; “rottamazione delle cartelle” e disposizioni analoghe *ratione temporis* applicabili).
1. **LE RELAZIONI *ex* ART. 33 L.F.**
* L’art. 33 comma 1 l.f. prevede che il curatore entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento presenti al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Se si tratta di società la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e eventualmente di estranei alla società;
* Per la redazione di relazioni *ex* art. 33 l.f. il più possibile complete ed esaustive, il Curatore potrà chiedere alla Guardia di finanza territorialmente competente collaborazione al fine di ottenere informazioni e documentazione in ordine: a) all’elenco degli Istituti di Credito con i quali la società dichiarata fallita risulta avere avuto rapporti individuati tramite accesso all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari; b) all’elenco dei clienti e fornitori acquisiti dalla banca dati “spesometro integrato”. A tal fine il Curatore nominato, previa autorizzazione del PM titolare dell’indagine che sarà indicato al Curatore stesso dal Coordinatore del Gruppo, invierà una Pec al reparto competente per territorio sì come da elenco reperibile presso la cancelleria, allegando l’estratto della sentenza di fallimento da cui si evince il provvedimento di nomina. Il responsabile dell’articolazione territoriale o un suo delegato acquisirà tutte le informazioni sopra indicate e le comunicherà al Curatore a mezzo pec.
* PRERELAZIONE: Atteso che in ragione dell’esiguità del termine previsto non sempre è possibile l’elaborazione di relazione completa, i curatori saranno comunque tenuti, entro il termine di 60 giorni, al deposito di relazione sommaria**,** che orientativamente fornisca le prime indicazioni, relazionando sulle attività compiute (a titolo meramente esemplificativo: apposizione dei sigilli, inventario, convocazione ed audizione del fallito, individuazione dei creditori e di debitori, comunicazione ad istituti di credito, tracciatura delle comunicazioni postali, acquisizione ed esame delle scritture contabili, apertura del cassetto fiscale, accertamenti presso il PRA e conservatoria) e sui riscontri ottenuti (art. 33 c. 2);
* PRIMA RELAZIONE PERIODICA: Nei successivi 60 giorni il curatore depositerà la relazione con le modalità previste per il PCT, anche tenuto conto delle valutazioni contabili effettuate, se necessario per il tramite di un consulente, provvedendo a depositare anche copia cartacea, con allegata eventuale relazione del suddetto consulente su supporto informatico (CD o equivalente) per il P.M. La prima relazione *ex* art. 33 l.f. indicherà:
* le generalità complete e l’attuale domicilio del fallito, ovvero degli amministratori, degli amministratori di fatto se riscontrati, dei sindaci e dei liquidatori nel caso in cui il fallimento riguardi società;
* l’accesso alla sede legale e alle eventuali sedi operative dell’impresa;
* le dichiarazioni rese dall’imprenditore in merito alle cause del fallimento;
* quali scritture contabili sono state consegnate o comunque rinvenute;
* le eventuali cause pendenti;
* i contratti pendenti;
* se esistono atti di disposizione suscettibili di revocatoria;
* l’attivo rinvenuto o da recuperare;
* prospettazione in ordine ai tempi di predisposizione del programma di liquidazione;
* eventuale acquisizione di elementi (documentali e/o testimoniali) tali da far ritenere che l’attività d’impresa fosse diretta da un imprenditore/amministratore di fatto;
* prime informazioni sull’entità del passivo, tipologie dei debiti ed epoca di formazione;
* cause dello stato di dissesto;
* informazioni su eventuali condotte distrattive ed elementi utili ai fini delle valutazioni in ordine alla responsabilità civile e penale dell’imprenditore;
* se non siano stati rinvenuti in sede di inventario beni che, invece, risultavano essere nella disponibilità del soggetto fallito;
* se risultino cessioni di beni o di azienda, o di rami della stessa per valori incongrui o a favore di persone fisiche o giuridiche riconducibili alla medesima compagine sociale del fallito o a soggetti collegati;
	+ - se sussistono elementi tali da far ritenere l’eventuale prosecuzione, da parte del fallito, anche per interposta persona, di attività di impresa;
		- l’eventuale presenza di soci occulti.
* RAPPORTO RIEPILOGATIVO PERIODICO: Ai sensi dell’art. 33 c. 5 il Curatore ogni sei mesi, successivi alla presentazione della prima relazione, redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte e delle ragioni che ostano alla chiusura della procedura (a titolo esemplificativo: esistenza di giudizi pendenti e stato degli stessi, attività di liquidazione dell’attivo ancora in corso): si raccomanda ai Curatori di evitare relazioni inutilmente ripetitive di dati superflui ai fini dell’inquadramento delle problematiche in corso nella procedura e, di contro, a rappresentare puntualmente lo stato di attuazione del programma di liquidazione (es. in caso di giudizi in corso acquisendo relazione aggiornata da parte del legale della curatela, astenendosi dall'utilizzo di formule di stile quale “è in corso il giudizio RG.xxx”). Il rapporto deve essere accompagnato dal conto della gestione, allegando copia dell’estratto conto relativo al conto corrente intestato alla curatela, ove attivato. Il curatore provvederà alla trasmissione del rapporto dei relativi allegati ai soggetti e nei tempi di cui all’art. 33 co. 5 ultimo capoverso l.f..

Si ricorda che il puntuale adempimento agli obblighi informativi semestrali è considerato dal legislatore criterio preferenziale nella designazione dei curatori (art.28 co.3 l.f.).

1. **DELEGATI E COADIUTORI DEL CURATORE (ART.32 L.F.)**
* I coadiutori e delegati *ex* art. 32 l.f. dovranno essere individuati fra i professionisti iscritti negli appositi albi dei CC.TT.UU. del Tribunale di Catania, attenendosi, inoltre alle indicazioni relative al numero degli incarichi conferiti di cui alla ridetta nota reperibile in cancelleria (cfr. nota del Presidente del Tribunale di Catania del 21/01/2016);
* Il Curatore dovrà vigilare in ordine al corretto e tempestivo espletamento dei compiti demandati a coadiutori e delegati rispondendo innanzi al Tribunale dei loro eventuali ritardi;
* Si rammenta che l’autorizzazione alle nomine *ex* art. 32 l.f. è di competenza del comitato dei creditori e che il Giudice delegato potrà pertanto autorizzare dette nomine solo in esercizio della facoltà di cui all’art. 41 co.4 l.f.;
* Non sono delegabili dal Curatore gli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104 *ter* l.f.*.*
* Il delegato e il coadiutore si asterranno dal presentare richieste di pagamenti di acconti sui compensi, salvo ipotesi eccezionali, adeguatamente motivate.
* Il compenso del delegato è detratto dal compenso del Curatore. Del compenso del coadiutore si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del Curatore.

***ACCERTAMENTO DEL PASSIVO***

1. **AVVISO AI CREDITORI (art.92 l.f.)**
* Il Curatore ha l’onere di dare comunicazione ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito risultanti tali dalle scritture o comunque da altre informazioni, e comunque ad altri uffici e/o enti potenzialmente interessati (es. INAIL, INPS, Riscossione Sicilia, ecc…), della data fissata per l’esame dello stato passivo, nonché del termine e delle modalità per presentare le domande d’ammissione al passivo (artt. 92 e 93 l.f).
* La comunicazione andrà effettuata: a) a mezzo PEC, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (eventualmente reperibili ai link: [www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies](http://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies)); b) in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore.
* Il Curatore avrà particolare cura di invitare il creditore ad indicare l’indirizzo di PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con espresso onere di comunicarne anche le variazioni e con l’espresso avvertimento che, in mancanza, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

**2) PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO (ART.102 L.F.)**

* Il Curatore valuterà l’opportunità di procedere ai sensi dell’art. 102 l.f., nell’eventualità in cui non stimi plausibile la realizzazione di alcun attivo atto a soddisfare i creditori ammessi al passivo. In ogni caso, dovrà comunque, preliminarmente, depositare relazione ai sensi dell’art. 33 l.f.
* Si richiama l’attenzione dei curatori sul fatto che la disposizione in commento può trovare applicazione anche in presenza di domande tardive.

**3) VERIFICA DELLO STATO PASSIVO (art.95 l.f.)**

Il Curatore avrà cura di depositare l’elenco cronologico delle domande secondo l’ordine di trasmissione, nonché il progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande, verificando che le stesse risultino caricate al SIECIC con apposita numerazione ed indicazione del creditore istante e che i documenti prodotti – il cui oggetto verrà specificamente evidenziato – siano ordinatamente inseriti in allegato a ciascuna domanda.

Il Curatore dovrà prendere posizione sulle domande e sulle osservazioni formulate da ciascun creditore tenendo conto delle presenti linee guida, avendo cura di verificare che non vi siano aggiornamenti al riguardo.

Si invitano i Curatori a evidenziare, già in seno al progetto, la necessità che eventuali osservazioni allo stesso e i relativi documenti siano trasmessi fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo. Nel progetto di stato passivo il Curatore dovrà succintamente motivare per ciascuna domanda la ragione del credito, il corredo probatorio a supporto della stessa, nonché la ragione dell’eventuale esclusione (e, ove opportuno, dell’ammissione).

Il Curatore depositerà copie cartacee di cortesia integrali delle domande, dei relativi allegati e delle eventuali osservazioni, salva diversa indicazione del GD.

§ 1. Sulle udienze di verifica:

1.1. la verifica, di norma, avverrà in un’unica udienza (quella fissata con la sentenza di fallimento, ovvero dal giudice delegato per le tardive).

1.2. l’udienza di verifica potrà essere rinviata:

a) su richiesta del curatore, in presenza di nuove deduzioni delle parti o nuovi documenti prodotti dalle parti all’udienza stessa;

b) d’ufficio, quando il curatore non abbia depositato il progetto di stato passivo nei quindici giorni precedenti all’udienza;

c) su richiesta dei creditori, quando il curatore abbia sollevato, ovvero il giudice delegato abbia rilevato d’ufficio, nuove eccezioni (di rito o di merito) non formulate precedentemente nel progetto di stato passivo;

§ 2. Sulle domande tardive

2.1. l’udienza per l’esame delle tardive fissata dal Giudice Delegato va comunicata a tutti i creditori tardivi almeno trenta giorni prima della stessa;

2.2. è in facoltà del Giudice Delegato fissare l’udienza per l’esame delle tardive anche in seno al verbale dell’udienza di verifica delle tempestive, fermo restando l’onere a carico del curatore di comunicazione di detta udienza a tutti i creditori tardivi;

2.3 l’udienza di verifica va sempre fissata anche per l’esame delle sole domande c.d. supertardive (depositate oltre l’anno dal deposito dello stato passivo).

§ 3 Sulle spese :

Possono essere riconosciute: a) per l’istanza di insinuazione a titolo di rimborso spese borsuali € 150,00 al chirografo; b) per l’istanza di fallimento € 300,00, con il privilegio generale mobiliare *ex* art.2755-2770 cc ove richiesto.

§ 4 Sulla documentazione probatoria a corredo delle istanze

* 1. Titoli
1. decreto ingiuntivo (anche in copia), purché definitivamente esecutivo prima della dichiarazione di fallimento, munito quindi della dichiarazione di esecutorietà (Cassazione civile sez. I, 17 gennaio 2014, n.1650): non può considerarsi equivalente alla dichiarazione di esecutività *ex* art.647 c.p.c. la formula esecutiva apposta dalla cancelleria; per il precetto spese indicate in precetto solo se è stata tentata (anche con esito negativo) l’esecuzione forzata ai danni del fallito;
2. sentenza di condanna anche non definitiva (anche in copia), purché depositata prima della dichiarazione di fallimento; nel caso di mancanza di attestazione del passaggio in giudicato l’ammissione verrà disposta con riserva ai sensi dell’art. 96 co. 2 n. 3 l.f.;
3. assegni e cambiali sempre in originale (cfr. art.58 R.D. 21/12/1933 n.1736 –cd. legge assegni- e art.66 R.D. 14/12/1933 n.1669, -cd. legge cambiaria-);
4. contratto rogato da notaio o scrittura privata autenticata (anche in copia).
	1. Documenti provenienti dal creditore o nella sua disponibilità:
5. fattura (anche in copia), purché sempre corredata dal documento di trasporto, salvo che trattasi di fattura accompagnatoria; documenti sottoscritti dal destinatario ovvero anche solo dal vettore. Irrilevante l’estratto autentico delle scritture contabili. Nei confronti del curatore non ci si può avvalere dell’efficacia probatoria riconosciuta ai libri contabili *ex* artt.2709 e 2710 cc (Cassazione, sez. VI ord. 23-04-2013 n. 9764);
6. estratti conto bancari, anche scalari, purché sempre completi dall’inizio del rapporto e fino alla chiusura, accompagnati dal contratto di conto corrente, ovvero dal contratto di conto anticipi o dal contratto di sconto; occorrerà verificare il rispetto del c.d. tasso soglia considerate anche le c.m.s. a decorrere dal 1.1.2010 (circolare della Banca d’Italia sulla applicazione della legge n. 2/2009); irrilevante la dichiarazione *ex* art. 50 d.lgs. 385/1993;
7. contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento; nel caso di mutuo ipotecario il creditore dovrà allegare il calcolo eseguito ai sensi dell’art. 2855 c.c. e il credito andrà ammesso secondo i criteri stabiliti dall’art. 54 u.c. l.f.;
8. contratti di somministrazione (anche copia dei contratti conclusi telematicamente, purchè dotati di data certa) relativi a luce, acqua, gas, ovvero concernenti servizi pubblici erogati da gestori pubblici o concessionari, sempre corredati dalle fatture;
9. documentazione attestante la prestazione intellettuale resa dal professionista (atti processuali, elaborati progettuali, consulenze tecniche, dichiarazioni fiscali etc.); nota spese e competenze (elaborata con riferimento alle Tariffe Professionali per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2012 ed ai sensi del DM n. 140/2012 per quelle concluse successivamente, anche senza necessità di parcella vistata dall’ordine competente, contratto o lettera d’incarico (ove esistente), una dettagliata relazione dell’attività in concreto svolta, con produzione documentale che comprovi le attività poste in essere, con precisazione delle competenze maturate nell’ultimo biennio della prestazione professionale, dell’ IVA e CPA ove sia stata emessa fattura. Si segnala che la Legge di Bilancio 2018, in vigore dal 1 gennaio 2018. ha modificato come segue l’art.2751 *bis* n.2 cc: omissis... 474. dopo le parole: “le retribuzioni dei professionisti” sono inserite le seguenti: “, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto,”.
10. contratto di lavoro, CCNL se applicato, CUD, buste paga, comunicazioni UNILAV, lettere di assunzione e/o di licenziamento o dimissioni, estratti contributivi.

Le buste paga, di regola, sono da considerarsi sufficienti a dimostrare quanto dovuto per retribuzione ordinaria e lavoro straordinario (Cass. 01/09/2015, n. 17413), nonché per le voci accessorie, se prodotto contratto collettivo di riferimento del quale risulti dimostrata la vincolatività.

Il CUD comproverà il tfr maturato, la cui misura potrà essere dimostrata anche mediante la produzione dell’ultima busta paga, se provata la durata del rapporto di lavoro (mediante la produzione di contratto di lavoro e/o comunicazione unilav e/o estratti contributivi).

La lettera di licenziamento con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento sarà sufficiente a dimostrare il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, se risulterà non concesso (salvo che non si tratti di licenziamento per giusta causa). Quanto all’ammontare della suddetta indennità si farà riferimento alla disciplina collettiva.

La suddetta documentazione non sarà sufficiente a provare il diritto all’indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti nel caso in cui non risultino prodotte tutte le buste paga fino a quella relativa all’ultimo mese del rapporto di lavoro. Ad ogni modo, nel caso in cui vi sia la prova della durata del rapporto di lavoro, l’ultima busta paga potrà essere considerata sufficiente ai fini della determinazione del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie.

Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte cost., sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito andrà riconosciuta la rivalutazione monetaria (seppur non richiesta) anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali, ai sensi degli art. 54 co.3, e 55 co.1, l. fall., saranno dovuti dalla maturazione alla data di deposito del piano di riparto anche parziale (Cass. Sez. I, n. 16927/2014).

g) scritture private contenenti riconoscimento di debito, purché con data certa anteriore al fallimento desumibile da elementi non riferibili al fallito (cfr. Cassazione civile sezione III, 17 gennaio 2014, n.883). A titolo esemplificativo, quanto alla data certa in generale, essa può risultare dal protesto del titolo; dal timbro postale a secco (non adesivo) apposto sulla medesima pagina contenente la scrittura; da registrazione della scrittura; dalla morte o dall’impedimento permanente del soggetto che ha apposto la sottoscrizione. La scrittura privata non autenticata che costituisce un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro è munita di data certa (cfr. Cass. civ. n. 5346/2017);

h) contratti di *leasing*: piano di ammortamento che indichi le rate pagate e quelle insolute, nonché la sorte capitale distinta dagli interessi; eventuale comunicazione di risoluzione del contratto avente data certa anteriore al fallimento (ad es. racc. con avviso di ricevimento regolarmente recapitata al destinatario).Nel caso in cui il contratto sia stato risolto prima del fallimento non trova applicazione la disciplina dell’art. 72 *quater* l.f. (cfr. Cassazione civile sez. I 09 febbraio 2016 n. 2538)e sarà necessario determinare la natura del *leasing*, se traslativo o di godimento, al fine di applicare, nel caso di *leasing* traslativo, la disciplina dell'art.1526 c.c. con conseguente obbligo per il creditore di restituire le rate riscosse e considerata l’avvenuta restituzione del bene, salvo il riconoscimento di un: “equo compenso” per il godimento del bene, essendo invece esclusa la ripetibilità dei canoni in caso di *leasing* di godimento (cfr. tra le più recenti Cass. n. 19732/2011; cfr. ad es. Cass. n. 23324/11; Cass. n.73/2010) Nell’ipotesi, invece, in cui il rapporto sia pendente alla data del fallimento, troverà applicazione la disciplina dell'art.72 *quater* ed il Curatore, prima della verifica, dovrà prendere posizione in ordine all’opportunità di sciogliersi o meno dal rapporto.

Nell'ipotesi di contratto di *leasing* in corso ed in cui il curatore opti per lo scioglimento del rapporto giuridico pendente, l'ammissione allo stato passivo del concedente sarà subordinata alla accertata inferiorità del valore di collocazione a valori di mercato del bene oggetto del contratto, restituito al concedente, rispetto al credito residuo per canoni comprensivo anche dei canoni a scadere dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, questi ultimi depurati degli interessi, previa operazione di attualizzazione del credito.

 4.3) Domande di Riscossione Sicilia S.p.A. o di altri agenti per la riscossione

In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente, precisamente dall’art.87 2° comma del [D.P.R. n. 602 del 1973,](http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949121&IdUnitaDoc=20150197&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0) novellato da D.Lgs. n. 46 del 1999, l’istanza di ammissione al passivo di:

 a) Tributi la cui cognizione è riservata alla Commissione tributaria (IRPEF, IRPEG, IRE, IRES, IVA, contributo SSN, ILOR, TOSAP, IRAP, TARSU, TIA, ICI, BOLLO auto, etc.) può essere presentata sulla base del solo ruolo che, in difetto di specifiche contestazioni da parte del curatore, costituisce prova del credito senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale, né la sua definitività al momento del fallimento. (Cass. sez. VI, 20/11/2014 n. 24736; Cass. sez. I 17/03/2014 n. 6126);

 b) Contributi Previdenziali e Premi Assicurativi

Ciò vale anche quando trattasi di crediti iscritti a ruolo rientranti nella giurisdizione dell’AGO (enti impositori INPS, INAIL, CASSA EDILE, etc.; cfr. Cass. Civ. sez VI ord. 28.6.2012, n.11014).

 In caso di insinuazione al passivo da parte dell’Agente della Riscossione a mezzo di avviso di addebito (come introdotto dal d.l. n. 78/2010, conv. con modif. dalla l. n. 122/2010) – analogamente a quanto previsto per il ruolo - sarà sufficiente la produzione dell’estratto dell’avviso di addebito che riproduce il contenuto del titolo.

 c) Aggio, Diritti di Notifica e Interessi di Mora

Sarà in ogni caso necessario verificare l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento al soggetto fallito *in bonis*, solo in tal caso potendo essere ammessi al passivo: aggio (Cassazione civile sez. I 10/05/2013, n.11230); diritti di notifica -sempre al chirografo- ed interessi di mora, successivi alla notifica. Questi ultimi potranno essere ammessi al privilegio, nei limiti di cui all’art. 2749 cc, solo in caso di analitici conteggi. Le suddette tre voci vanno escluse in caso di notifica della cartella alla curatela in quanto inopponibili.

 d) Diritti di Tabella

 In caso di produzione del solo ruolo o di notifica della cartella alla curatela, vanno riconosciuti solo i diritti di tabella (Cass. 4861/2010);

 e) Eccezioni di merito

 In caso di crediti rientranti nella cognizione dell’AGO sarà possibile formulare contestazioni ed eccepire la prescrizione dei crediti. Anche in caso di notifica della cartella al soggetto fallito *in bonis* sarà possibile eccepire la c.d. prescrizione su prescrizione, decorrente dalla data di compimento della notifica al successivo atto interruttivo ed il termine di prescrizione per i contributi previdenziali, anche in tal caso, sarà da ritenersi quinquennale (Cass. civ., sez. un., n.23397/2016), con la conseguente inapplicabilità del termine decennale di prescrizione dell'art. 2953 c.c.

***LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO***

1. **RICOSTRUZIONE DELL’ATTIVO**

Ruolo centrale dell’attività del curatore è la ricostruzione dell’attivo fallimentare. A tal fine, a titolo meramente esemplificativo, il Curatore potrà:

1. chiedere l’accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni (art.492 *bis* c.p.c. – 155 *sexies* disp.att. c.p.c.) rivolgendo apposita istanza al Giudice delegato chiarendo –in relazione a ciascuno dei soggetti per i quali viene chiesto l’accesso-: a) se trattasi di socio illimitatamente responsabile della società fallita ovvero di titolare di ditta individuale; b) se la curatela è suo creditore (chiarendo quale titolo esecutivo detiene); c) se la curatela vanta ragioni di credito nei suoi confronti (chiarendo su quali dati si fonda la ragione del credito). L’istanza dovrà contenere le generalità complete (data e luogo di nascita e codice fiscale per le persone fisiche e partita iva per le persone giuridiche) del soggetto nei cui confronti viene chiesto l’accesso;
2. trarre indizi in ordine all’attività svolta dall’imprenditore dall’esame della tipologia di creditori insinuati al passivo;
3. effettuare visure delle possidenze mobiliari e immobiliari del soggetto fallito presso il P.R.A., oltre che presso l’Agenzia delle entrate (eventualmente tramite gli strumenti offerti *online* previa registrazione nel settore “Servizi catastali e ipotecari” del sito *internet* della suddetta Agenzia);
4. verificare presso l’Agente per la Riscossione l’eventuale pendenza di procedure esattoriali ovvero presso la Cancelleria della sezione esecuzioni l’eventuale pendenza di procedimenti di esecuzione forzata.
5. ottenere informazioni sui creditori dallo spesometro integrato della Guardia di finanza (cfr. § sulla redazione della relazione *ex* art.33 l.f.)

**2. PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art.104 *ter* l.f.)**

Possibilmente entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla dichiarazione di fallimento, il Curatore deve predisporre un “programma di liquidazione” tenendo conto – oltre a quanto previsto dalla legge fallimentare - che:

1. il programma deve indicare, in una prospettiva di valutazione globale, le modalità di liquidazione dell’attivo: ciò significa che debbono essere evitate parcellizzazioni delle proposte di liquidazione (es. prima beni immobili, poi beni mobili, poi azioni giudiziarie), al fine di consentire una valutazione nell’insieme, consapevole ed organica, della convenienza delle attività proposte;
2. il programma va sottoposto all’approvazione del Comitato dei creditori e, ove questo manchi, a quella del GD *ex* art.41 co.4 l.f. In seguito, il Curatore dovrà chiedere al GD l’autorizzazione a compiere gli atti in conformità al programma;
3. in seguito, il Curatore dovrà chiedere al GD l’autorizzazione a compiere gli atti in conformità al programma, precisando, nel caso di iniziative implicanti il conferimento di incarichi, se il fallimento dispone di fondi sufficienti e in che misura, le eventuali azioni pendenti e gli oneri conseguenti, al fine della valutazione dei presupposti di cui all’art. 144 del d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002;
4. solo nelle eccezionali ipotesi di cui all’art.104 *ter* c.7 l.f. potrà procedersi ad attività liquidatorie prima dell’approvazione del programma di liquidazione: il Curatore dovrà quindi avere cura di esplicitare e motivare l’eventuale istanza depositata in tal senso;
5. se non si intende acquisire all’attivo uno o più beni oppure se si intende rinunciare alla loro liquidazione è possibile ottenere l’autorizzazione in tal senso da parte del Comitato dei Creditori: il Curatore dovrà avvertire tutti i creditori di tale rinuncia;
6. è possibile elaborare un supplemento del programma di liquidazione (art.104 *ter* c.5 l.f.) in caso di sopravvenute esigenze; a titolo esemplificativo, in caso di richieste di vendita a condizioni diverse da quelle indicate nel programma di liquidazione, o di richieste di atti e/o attività non indicate nel programma di liquidazione da far approvare con le modalità in precedenza illustrate;
7. per la liquidazione dei beni immobili, che siano già stati oggetto di procedure esecutive prima della dichiarazione di fallimento, è possibile prevedere la prosecuzione della liquidazione da parte del GE (art.107 co.6 l.f.), specie quando si tratti di bene indiviso solo parzialmente appreso alla massa, valutando, in ogni caso, la convenienza della prosecuzione della vendita in sede esecutiva piuttosto che fallimentare, considerati i relativi costi e la previsione dei tempi delle rispettive procedure. Nell’ipotesi in cui l’azione esecutiva prosegua per la determinazione del creditore fondiario, prima di spiegare intervento, appare opportuno valutare in concreto l’effettiva sussistenza di un potenziale utile per la massa tenendo in considerazione il valore dell’immobile e l’importo del credito del creditore fondiario per il quale sia avvenuta la relativa ammissione al passivo del fallimento;
8. prima di procedere al recupero coattivo del credito o ad intraprendere altre azioni legali, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi: 1) che il credito sia sufficientemente documentato (fattura, D.D.T., ecc.); 2) che la pretesa sia fondata; 3) che il soggetto contro cui si intende agire sia solvibile; 4) che l’importo del credito per il quale si intende procedere giustifichi il rischio del suo mancato recupero, vuoi per la soccombenza, vuoi per l’insolvenza tenuto anche conto del costo della difesa della curatela;
9. ai fini del recupero dei crediti potrà valutarsi la possibilità di conferire incarico per la loro riscossione a società specializzate ovvero –segnatamente in relazione ai crediti fiscali, anche maturati in corso di fallimento- di procedere a una loro cessione;
10. per la liquidazione dei beni mobili è possibile procedere anche con modalità non codificate (es. aste telematiche): devono tuttavia e comunque sempre essere assicurate adeguate procedure competitive (art.107 l.f.) con idonee forme di pubblicità per garantire la massima trasparenza, partecipazione ed informazione agli interessati. Nell’ipotesi in cui il Curatore proponga la vendita con modalità telematiche dei beni mobili, avrà sempre cura di indicare quali determinazioni intende adottare in caso di esito infruttuoso del primo, del secondo e del terzo tentativo di vendita: egli relazionerà in ordine all’esito delle vendite solo in caso di aggiudicazione ovvero di esito infruttuoso del terzo tentativo;
11. per la liquidazione dei beni immobili:
* sino al novantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle specifiche tecniche del Portale delle vendite pubbliche, il Curatore valuterà l’opportunità di procedere alla vendita senza incanto innanzi al GD secondo le disposizioni del codice di procedura civile. A tal fine, il Curatore potrà reperire bozza dell’ordinanza di vendita presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Catania che provvederà a completare e ad allegare all’istanza di vendita in formato *word-zip* (il Curatore avrà cura di conferire col GD in merito all’eventualità di prevedere la rateizzazione del prezzo e la possibilità di prestare cauzione tramite accredito sul conto corrente intestato alla società);
* successivamente a tale momento, entreranno in vigore le modalità telematiche di vendita degli immobili ai sensi dell’art.569 cpc. Il Curatore –nel formulare il programma di liquidazione- avrà quindi cura di indicare se intende avvalersi: a) di vendite competitive *ex* art.107 co.1 l.f., indicandone le modalità in rispetto dei principi di competitività, trasparenza e partecipazione; b) di vendite ai sensi del codice di procedura civile (art.107 co.2 l.f.), precisando a delle possibili modalità di vendita telematica di cui al DM 32/2015 intende ricorrere;
* il programma di liquidazione dovrà indicare il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo (cfr. art.104 *ter* co.2 lett. *f* l.f., sì come da ultimo modificato dal d.l. 83/2015). Si rammenta che il mancato rispetto dei termini indicati nel programma di liquidazione senza giustificato motivo costituisce giusta causa di revoca del Curatore.

***SPESE DI GESTIONE***

* I crediti in prededuzione relativi alla gestione della procedura andranno posti a carico dell’Erario (art. 144 del d.p.r. n. 115/2002), in mancanza di fondi, con espressa avvertenza che, non appena vi siano disponibilità, dovrà procedersi al pagamento del campione.
* Ove il Curatore ritenga di procedere immediatamente al pagamento dei crediti prededucibili liquidati dovrà, inoltre, formulare apposita ed espressa istanza *ex* art.111 *bis* co.3 l.f.;
* Le richieste di liquidazione dei compensi di coadiutori e delegati del curatore dovranno essere inoltrate a questi il quale avrà cura di depositarle nel fascicolo telematico tramite le apposite maschere al fine di consentire la popolazione dei dati nel sistema SIECIC. Si raccomanda al curatore la puntuale compilazione della “maschera” a tal fine predisposta dalle società che forniscono il *software* per l’invio degli atti ai sistemi ministeriali.
* Unitamente al detto invio il curatore dovrà: a) fornire il proprio parere ai sensi dell’art.25 n.4 l.f., avendo cura di verificare la presenza, in atti, della documentazione attestante l’attività svolta e per la quale viene chiesta la liquidazione, nonché la correttezza dei parametri indicati e la congruità del compenso richiesto; b) ove ne sussistano i presupposti, chiedere il pagamento a carico dell’Erario, allegando copia del provvedimento *ex* art.144 T.U. spese di giustizia ove non presente nel fascicolo telematico ovvero riportando in istanza la data dello stesso; c) formulare apposita ed espresse istanza ove intenda chiedere il pagamento immediato della spesa, giusto disposto dell’art.111 *bis* co.3 u.p. l.f., precisando l’attuale liquidità di cassa e se vi sono crediti in prededuzione ancora da soddisfare e/o liquidare.

***GRATUITO PATROCINIO***

* Prima di procedere a qualsiasi pagamento, il Curatore dovrà curare la corresponsione delle spese di giustizia prenotate a debito: ogni istanza di pagamento dovrà quindi recare specificazione in ordine all’avvenuto pagamento di tali spese;
* Qualora il fallimento non disponga di fondi sufficienti per avviare attività o giudizi il Curatore potrà chiedere al Giudice delegato di prenotare a debito le spese ovvero di autorizzarne l’anticipazione (artt. 144-146 D.P.R. 30/05/2002, n.115). Analoga richiesta andrà formulata ove nel corso delle attività o del giudizio intrapresi l’attivo risulti non essere più sufficiente a coprire le spese. Si rammenta che l’ammissione al gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo;
* Per i giudizi in cui la curatela sia ammessa al gratuito patrocinio il Curatore potrà nominare solo difensori inscritti negli appositi elenchi (art.80 D.P.R.115/2002),
* Il compenso del difensore che assiste la Curatela in giudizio ammesso al gratuito patrocinio viene liquidato dal giudice che procede (art.83 D.P.R.115/2002);
* In caso di sopravvenienza di attivo nel corso del giudizio, il Curatore chiederà al Giudice delegato l’autorizzazione a domandare la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio al Giudice che procede. Nell’ipotesi in cui il giudizio si sia concluso prima della sopravvenienze di somme, il curatore chiederà al Giudice delegato la revoca dall’ammissione al gratuito patrocinio e pagherà le spese di giustizia maturate in relazione al procedimento per il quale sono maturate somme a debito;
* Si richiama l’attenzione dei curatori sulle disposizioni di cui all’art.134 D.P.R. 115/2002 invitandoli a valutare le conseguenze in termini di obblighi di pagamento delle somme prenotate a debito o anticipate dall’erario in caso di transazioni, estinzioni, rinunce.

***RENDICONTO FINALE DI GESTIONE***

* Una volta conclusa l’attività di gestione e, comunque prima della chiusura della procedura, o nel caso di cessazione dalla carica avvenuta nel corso della procedura, il Curatore presenterà il conto finale della gestione avendo cura di elencare, nel dettaglio, sia le entrate che le uscite, nonché le somme anticipate non ancora rimborsate, il fondo spese e gli eventuali acconti sul compenso ricevuti: non è sufficiente allegare il giornale del fallimento e farvi riferimento *per* *relationem.*
* Prima di presentare il rendiconto finale, anche se non vi sia attivo o lo stesso sia insufficiente, il Curatore verificherà che tutti i creditori in prededuzione - in genere professionisti - abbiano presentato istanza di liquidazione assegnando loro un termine entro cui depositare l’istanza. Tutti i compensi liquidati vanno inseriti in rendiconto, anche se il pagamento sia stato posto a carico dell’Erario. Il Curatore segnalerà l’omessa presentazione dell’istanza di liquidazione da parte del professionista.
* Il Curatore avrà cura di specificare il saldo attivo iniziale della procedura ed il saldo disponibile sul conto della procedura, al netto delle spese rendicontate, allegando altresì l’estratto del conto corrente intestato alla procedura aggiornato al momento del deposito del rendiconto.
* Per quanto attiene alle comunicazioni da effettuare in relazione alla udienza fissata dal GD per l’approvazione del rendiconto, il Curatore si atterrà alle disposizioni dell’art. 116 l. fall.
* Non si procederà a liquidazioni successive al deposito del rendiconto finale*.*

***COMPENSO DEL CURATORE***

* Il Curatore presenterà l’istanza di liquidazione del compenso, ove riporterà i dati esposti in rendiconto e indicherà analiticamente le eventuali spese successive fino alla chiusura, subito dopo l’approvazione del rendiconto finale di gestione.
* Il compenso verrà liquidato dal Tribunale considerata l'opera prestata, i risultati ottenuti, l'importanza del fallimento, la sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, nonché in percentuale dell'attivo realizzato e del passivo accertato (art.1 del D.M. n.30 del 2012).
* Unitamente al compenso del Curatore verrà liquidato anche il compenso del delegato nominato *ex* art. 32, 1° comma l.f., compenso che verrà detratto da quello del Curatore.
* Il Curatore al momento della richiesta del compenso rappresenterà nella istanza di essersi avvalso di delegato o coadiutore ai sensi dell’art. 32 l. fall.
* Nel corso della procedura il curatore potrà richiedere il pagamento di acconti solo nel caso in cui sia stato possibile predisporre riparti parziali ai creditori (art. 39 comma 3, come modificato dalla legge n.132/2015).
* Nel caso in cui il curatore cessi dall’incarico per rinuncia o revoca la liquidazione del compenso avverrà solo al termine della procedura, poiché il compenso del curatore è unico anche quando nella gestione della procedura si siano succediti due o più curatori (art. 2 del D.M. n.30 del 2012). Il Tribunale nel liquidare un compenso unico stabilirà la quota spettante a ciascun curatore, tenuto conto dell’attività da ciascuno espletata, della durata dell’incarico, dell’attivo conseguito e del passivo accertato.
* Nel caso in cui la procedura si chiuda per omologa del concordato fallimentare al Curatore verrà liquidato il compenso tenuto conto del montante concordatario, oltre che il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2, del DM n. 30/2012.

***ADEMPIMENTI PER I RIPARTI***

* Non appena sia acquisito attivo sufficiente ad eseguire un riparto parziale dei creditori, il Curatore provvederà con sollecitudine a depositare il relativo piano al G.D., indicando l’attivo complessivo allo stato conseguito, le somme che ritiene di accantonare per la prosecuzione della procedura, ai sensi dell’art.113 l.f. e, comunque, considerando i crediti in prededuzione che matureranno e le ulteriori spese necessarie fino alla chiusura;
* La mancata ripartizione di somme, pur in presenza di somme disponibili, costituisce giusta causa di revoca del Curatore.
* Il piano di riparto, anche parziale, deve essere comunicato a tutti i creditori, ai sensi dell’art. 110 l. fall.

 Il Curatore, per ogni riparto, dovrà allegare l’elenco dei creditori ammessi al passivo con l’indicazione del relativo indirizzo PEC al quale deve essere effettuata la comunicazione per consentire al G.D. di verificare che le comunicazioni siano state eseguite a tutti i creditori ammessi. Il Curatore si premurerà di depositare copia cartacea in cancelleria delle relative comunicazioni, unitamente all’elenco dei creditori.

Al fine di consentire al G.D. di verificare a quale creditore si riferisca ciascuna comunicazione, nell’ipotesi di indirizzo P.E.C. di un soggetto diverso dal creditore (esempio professionista cui sia stata conferita la procura), dovrà indicarsi nella comunicazione il nominativo del creditore così come ammesso al passivo.

I documenti che dimostrato l’esecuzione del piano di riparto (avvisi di ricevimento delle raccomandate, con le quali sono stati spediti gli assegni circolari ai creditori; matrici degli assegni circolari consegnati; bonifici in favore di Enti previdenziali) andranno depositati presso la cancelleria del G.D. in originale, entro il termine indicato dal Giudice delegato nel provvedimento che dichiara esecutivo il piano di riparto.

* Le superiori indicazioni verranno applicate dai Curatori sia per i riparti parziali che per il riparto finale.
* Qualora i creditori risultino irreperibili, il Curatore aprirà un libretto nominativo intestato alla procedura fallimentare e vincolato all’ordine del Giudice da depositarsi in cancelleria con l’indicazione del nominativa del creditore beneficiario.

***CHIUSURA DEL FALLIMENTO***

* La chiusura del fallimento è disciplinata dall’art. 118 l.f.
* In caso di concordato fallimentare si applicherà la disciplina di cui all’art. 130 l.f.
* In caso di revoca di fallimento, per effetto di sentenza passata in giudicato, andrà richiesta l’adozione di un decreto di chiusura *ex* art. 119 l.f. ultimo comma, atteso che, ai sensi dell’art.120 l.f., solo con esso cessano gli effetti del fallimento (cfr. Cass. n.2673 del 2015);
* “Chiusura anticipata”: il Curatore valuterà l’opportunità di chiedere al Tribunale di procedere a chiusura del fallimento malgrado la “pendenza di giudizi” (cfr. artt. 118 co.2 l.f.) ove: a) si sia proceduto a riparto –seppur minimo- in favore dei creditori ammessi al passivo; b) siano in corso giudizi di cognizione ovvero di esecuzione da cui la curatela si aspetta di ricevere un attivo supplementare; c) vi è comunque l’aspettativa dell’acquisizione di attivo (es. riparto da parte di altro fallimento, riscossione credito fiscale, ecc…);
* Effettuata una valutazione positiva, il Curatore chiederà l’autorizzazione al Giudice delegato a procedere alla “chiusura anticipata” relazionando in ordine: a) alle questioni di cui al punto che precede (precisando *petitum* e *causa petendi*, stato del giudizio, nonché tempi ragionevolmente attesi di acquisizione dell’ulteriore attivo); b) alle somme che ci si aspetta di ricavare dai “giudizi pendenti”; c) alle somme da accantonare che si stimano necessarie successivamente alla chiusura (es. pagamento dei legali della procedura, pagamento spese di lite in caso di soccombenza, ecc…);
* Le indicazioni operative per la fase successiva alla chiusura verranno stabilite nel decreto di chiusura *ex* art.119 l.f.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le presenti linee guida saranno pubblicate sul sito *web* del Tribunale di Catania.

Catania 05/01/2018

 I Giudici Il Presidente

 Lucia De Bernardin Adriana Puglisi

 Alessandro Laurino

 Alessandra Bellia

 Lidia Greco

***URGENTE: scade il….***

*Avv……/dott.*

*Via… (indicazione studio professionale facoltativa)*

 **ISTANZA n. ….**

**TRIBUNALE DI CATANIA**

***SEZIONE FALLIMENTARE***

Fallimento (denominazione fallimento per esteso)

 R.G. Fall. n…..

Curatore avv./dott…….

All’attenzione del Giudice delegato dott……

Comitato dei creditori: costituito/non costituito (per indisponibilità; per insufficienza del numero minimo di creditori…);

Fondi liquidi: Sì/no (per le istanze di liquidazione aggiungere importo esatto €…; Campione civile pagato/non pagato)